

STATUTO

DOLCEMENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA TACITO 15/17

Numero REA: MT - 222440

Codice fiscale: 01451800773

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-02-2026 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO		
<u>Art.1 (Denominazione e Sede)</u>		
Ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381 (disciplina delle cooperative sociali) e retta dai principi della mutualità così come legislativamente fissati, è costituita una Cooperativa Sociale denominata: "DOLCEMENTE Società Cooperativa Sociale".		
Ai fini della sua disciplina, la Cooperativa intende adottare, come invero adotta, ai sensi dell'art.2522 C.C., le norme della Società a responsabilità limitata se ed in quanto compatibili.		
Ove venissero nel tempo superati i limiti previsti dall'art.2519, comma 2 C.C., la Cooperativa avrà l'obbligo di modificare lo statuto per adeguarsi alle disposizioni della Società per azioni, in quanto compatibili.		
La Cooperativa ha sede in Matera.		
<u>Art.2 (Responsabilità per le obbligazioni sociali)</u>		
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio, giusta art.2518 C.C.		
<u>Art.3 (Domicilio dei Soci)</u>		
Per ogni rapporto con la Cooperativa, il domicilio dei Soci è quello risultante dai libri sociali.		
<u>Art.4 (Durata)</u>		
La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).		
<u>Art.5 (Mutualità prevalente)</u>		
La Cooperativa sociale si propone di operare nel pieno rispetto della precitata Legge n.381/1991.		

	Ai sensi dell'art.2514 C.C., trattandosi di cooperativa a mutualità prevalente,	
	vengono fissate e devono essere osservate le seguenti prescrizioni:	
	a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato;	
	b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventual-	
	mente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	<u>Art.6 (Qualifica di ONLUS)</u>	
	La Cooperativa sociale è considerata, in presenza dei necessari presupposti	
	di legge, come O.N.L.U.S., ai sensi dell'art.10, comma 8 della Legge 4 di-	
	cembre 1997 n.460.	
	<u>Art.7 (Oggetto Sociale)</u>	
	La Cooperativa ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale, attraverso: a) la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività	
	imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te; con l'intesa che tali attività saranno concretamente esercitate solo se e	
	quando la compagine sociale risulterà composta da soggetti che, per numero	
	e per qualità psico-fisiche, saranno in possesso dei requisiti di legge così co-	

	me prefissati dall'art.4 della Legge 8 gennaio 1991 n.381 e successive dispo-
	sizioni.
	A) Per quanto riguarda il punto "a)", la società si propone di erogare servizi
	in materia di:
	- asili nido, scuole materne, centri di soggiorno, centri di ricreazione, centri
	di animazione, centri di socializzazione per l'infanzia e per soggetti svantag-
	giati;
	- soggiorni di vacanza per l'infanzia, per l'adolescenza, per la popolazione
	senile, per i dimessi da ospedali psichiatrici e per soggetti svantaggiati in ge-
	nere;
	- azioni a sostegno della famiglia, garantendo in particolar modo ai soggetti
	svantaggiati, ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambito fa-
	miliare e sociale;
	- centri sociali per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze e dell'al-
	colismo;
	- attività paramediche che non siano specificamente riservate alle categorie
	competenti;
	- attività rivolte alla prevenzione, socializzazione ed integrazione di soggetti
	generalmente emarginati o marginalizzati;
	- attività e servizi di riabilitazione;
	- centri diurni e notturni di accoglienza e socializzazione;
	- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati presso la famiglia,
	presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, al fine di
	renderla più consapevole e più disponibile all'attenzione e all'accoglienza

	delle persone in stato di bisogno;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	- servizi di telemedicina, mediante piattaforme digitali sicure per erogare prestazioni sanitarie a distanza, monitoraggio clinico, consulenze specialistiche e supporto diagnostico, rivolti a cittadini, cooperative, aziende ed enti, al fine di favorire l'accesso alle cure e ridurre le disuguaglianze territoriali;	
	- servizi di teleassistenza, finalizzati a fornire supporto remoto a persone anziane, disabili o fragili, mediante sistemi di comunicazione digitale, dispositivi tecnologici di monitoraggio e assistenza continua, con possibilità di intervento immediato da parte di operatori qualificati;	
	- servizi domiciliari su richiesta, per soggetti privati, aziende, cooperative ed enti, comprendenti assistenza socio-sanitaria, educativa, riabilitativa e di supporto quotidiano, con modalità flessibili e personalizzate secondo le esigenze dell'utente, garantendo qualità, sicurezza e continuità assistenziale;	
	- sviluppo e implementazione di protocolli e procedure operative integrate tra assistenza domiciliare, telemedicina e teleassistenza, per una gestione coordinata dei servizi e il monitoraggio costante della salute e del benessere degli utenti, con particolare attenzione a soggetti svantaggiati o fragili;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita;	
	- incontri, dibattiti, corsi di studio, convegni, stages, produzione e diffusione di pubblicazioni e quant'altro utile alla valorizzazione della persona umana;	

	- centri socio-educativi di promozione delle attività sportive dilettantistiche	
	a favore dei minori, ed in particolare dei minori a rischio di gravi fenomeni	
	sociali, quali la dispersione scolastica ed il disagio giovanile;	
	- corsi di formazione professionale.	
	B) Per quanto riguarda il punto “b)”, si precisa che le attività di impresa in	
	oggetto saranno svolte in funzione di un più efficace perseguimento delle fi-	
	nalità di cui al punto a), mirando a conseguire l’inserimento dei soggetti re-	
	cuperati, o recuperabili, nelle attività di impresa.	
	Si precisa inoltre che, nonostante il collegamento funzionale tra le attività di	
	tipo A e di tipo B, l’organizzazione cooperativa sarà impostata nel senso di	
	garantire sia in termini amministrativi, sia contabili, una netta separazione	
	delle gestioni relative alle attività esercitate (di tipo A e di tipo B).	
	Tanto precisato, la società si propone di erogare servizi in materia di:	
	- gestione di laboratori di formazione per lavori manuali;	
	- gestione di impianti sportivi pubblici e/o privati;	
	- gestione di mense aziendali, circoli ricreativi e di ristorazione;	
	- servizi di manutenzione di uffici e strutture pubbliche e private;	
	- servizi di vigilanza notturna, campestre e per parchi auto, pubblici e privati;	
	- gestione di mattatoi pubblici e privati;	
	- raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;	
	- servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;	
	- manutenzione del verde pubblico e privato;	
	- manutenzione stradale e della segnaletica stradale ed attività connesse;	
	- autotrasporto per conto proprio o di terzi;	
	- trasporto e smistamento di pliche e pacchi di ogni genere;	

- individuazione, catalogazione, recupero, restauro e custodia di beni artisti-	
ci, ambientali, paesaggistici e culturali;	
- censimento e riordino dei materiali dei musei, degli archivi e delle bibliote-	
che;	
- manutenzione e custodia di aree cimiteriali, compresa l'installazione di im-	
pianti elettrici;	
- prevenzione e vigilanza antincendio, costruzione o ricostruzione di boschi	
ed aree verdi anche se bruciati o danneggiati per qualsivoglia motivo;	
- attività idraulica e forestale;	
- operazioni di soccorso e tutela del territorio per la conservazione dell'habi-	
tat naturale, compresi lavori di sgombero da neve, e del patrimonio forestale	
e boschivo in particolare, offrendo altresì, su richiesta, servizi di vigilanza;	
- lavori di movimento terra e di sistemazione agrarie, forestale e del verde	
pubblico;	
- antirandagismo;	
- lavori di falegnameria in genere;	
- attività di trasporto di alunni;	
- gestione di discariche controllate;	
- traslochi e facchinaggio;	
- montaggio e smontaggio di tabelloni, anche pubblicitari, nonché installa-	
zione di cabine e transenne anche nel periodo elettorale;	
- lavori di copisteria, dattilografia e stenografia;	
- promozione e commercializzazione dell'offerta turistica e produttiva del	
territorio; servizi turistici; marketing, accoglienza turistica, tutela del territo-	
rio e del paesaggio, miglioramento e tutela delle qualità produttive, pubblici-	

8 di 28

	protezione della biodiversità e alla tutela del territorio;	
	- benessere e cura della persona, per il miglioramento del benessere fisico e	
	psicofisico e la prevenzione attraverso tecniche e pratiche specifiche;	
	- mense scolastiche e servizi di refezione collettiva con attività connesse alla	
	preparazione, distribuzione e somministrazione dei pasti, nel rispetto delle	
	normative igienico-sanitarie vigenti e con particolare attenzione alla qualità	
	e alla sicurezza alimentare.	
	La Cooperativa si propone, inoltre, di promuovere iniziative sociali, cultura-	
	li, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, per favorire la qualifica-	
	zione o riqualificazione o specializzazione professionale dei propri soci ed	
	in genere per migliorare la qualità della vita.	
	Si specifica che gli interventi di carattere umanitario, sociale e assistenziale	
	potranno essere estesi anche agli stranieri comunitari ed extracomunitari, nel	
	rispetto della normativa vigente.	
	Ricorrendovi i presupposti di Legge, la Cooperativa potrà partecipare a pub-	
	blici appalti; la Cooperativa, peraltro, potrà stabilire convenzioni con enti lo-	
	cali, con l'Amministrazione Statale o con altre amministrazioni ed enti, ri-	
	chiedere ed avvalersi di contributi, agevolazioni, provvidenze ed interventi	
	disposti da organismi comunitari, statali, regionali, da enti locali, da enti in	
	genere e da privati.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, strumentalmente,	
	compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le operazioni mobi-	
	liari, immobiliari, finanziari ritenuti necessari o utili a tal fine.	
	La Cooperativa, per agevolare la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà co-	
	stituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il poten-	

	ziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	In relazione ai propri scopi, la Cooperativa potrà svolgere tutte quelle attività che si riterranno opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati e potrà svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita degli handicappati e delle loro famiglie.	
	Le differenti attività di cui innanzi, anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla L. 381/1991, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate.	
	Eventuali attività riservate per Legge saranno espletate da soggetti abilitati, nel pieno rispetto della vigente normativa; si intendono escluse attività vietate per Legge o riservate a soggetti aventi natura diversa dalla costituita società.	
	<u>Art.8 (Autofinanziamenti)</u>	
	La Società è facultata ad acquisire finanziamenti (sia a titolo fruttifero che infruttifero, con obbligo di rimborso) presso i propri Soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi e nei limiti della vigente normativa.	
	Il rimborso dei finanziamenti va effettuato nel rispetto di quanto disposto dall'art.2467 C.C..	
	SOCI	
	<u>Art.9 (Soci: numero minimo)</u>	
	Il numero dei Soci è illimitato, non inferiore a nove; ma, ai sensi del-	

l'art.2522 C.C., il numero è di almeno tre Soci quando i medesimi siano persone fisiche e la Cooperativa adotti le norme della Società a responsabilità limitata.

Art.10 (Requisiti soggettivi dei Soci)

Possono essere Soci quanti posseggano attitudini o preparazione professionali che siano tali da consentire loro di partecipare direttamente all'esercizio e sviluppo della Cooperativa.

Possono essere altresì Soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate così come individuate nell'art.4 della Legge 8 novembre 1991 n.381, in vista del loro inserimento lavorativo nelle attività di impresa della Società.

Possono peraltro essere ammessi come Soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Oltre ai Soci ordinari, sono iscrivibili quanti altri intendano prestare la loro attività gratuitamente, in qualità di Soci volontari; essi saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci; è consentita infine anche la presenza di Soci sovventori; nel qual caso, la Cooperativa è tenuta a rispettare la normativa disposta dalla Legge 31.01.1992 n.59, art.4.

Art.11 (Domanda di Ammissione)

Chi intende essere Socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo, dichiarando:

a) - nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;

b) - l'entità della quota che egli intende sottoscrivere.	
Sull'accoglimento o rigetto della domanda delibererà l'Organo Amministrativo entro sessanta (n.60) giorni. La delibera deve essere congruamente motivata, avuto riguardo all'attività economica svolta dalla Società e allo spirito cooperativistico e comunque escludendosi ogni criterio discriminatorio.	
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo Art.12.	
Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.	
Ove la domanda di ammissione non sia stata accolta, il richiedente può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, ai sensi dell'art.2528 C.C..	
<u>Art.12 (Obblighi dei Soci)</u>	
Ogni Socio è tenuto:	
a) - a pagare la tassa di ammissione, una tantum, nella misura che sarà determinata - ai sensi dell'art.2528, comma 2, C.C. - di anno in anno dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
b) - a versare l'importo della quota sottoscritta;	
a tal uopo, si specifica che - giusta art.2525 C.C. - le quote possono essere di diverso ammontare e che il valore nominale della quota non può essere inferiore ad Euro 25,00 (euro venticinque) e che, salvo che la Legge non preveda diversamente, nessun Socio può possedere una quota di importo complessivo superiore ad Euro 100.000,00 (Euro centomila);	
c) - a cooperare per il proficuo svolgimento delle attività sociali;	
d) - a mettere a disposizione - in quanto Socio cooperatore - la propria capacità	

cià professionale ed il proprio lavoro in relazione alle concrete esigenze della Cooperativa, come previsto nel rapporto di lavoro da instaurarsi con la Cooperativa stessa, ai sensi dell'Art.13 del presente Statuto;

e) - ad osservare puntualmente il presente statuto sociale, le norme del regolamento interno ed ogni deliberazione legalmente adottata dagli organi sociali.

Art.13 (Rapporto Associativo e Rapporti di Lavoro)

Accanto al rapporto associativo, il Socio, al fine del raggiungimento degli scopi mutualistici, instaura e stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita.

In proposito, si applicano le norme di cui alla Legge 3.4.2001 n.142 (sulla revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del Socio lavoratore) e successive disposizioni, per quanto riguarda i diritti individuali e collettivi del Socio lavoratore e il trattamento economico a lui spettante.

In tema di obblighi previdenziali ed assicurativi, la Cooperativa si conformerà a quanto specificatamente disposto dalle norme vigenti in materia.

Se vi sono "Soci volontari", si rinvia a quanto disposto dall'art.2 della precitata Legge n.381/1991.

Art.14 (Parità di Trattamento)

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art.15 (Diritto ai Ristorni)

Il Socio cooperatore, giusta art.2545-sexies C.C., ha diritto ai ristorni, sulla base del risultato di esercizio, proporzionalmente alla quantità e qualità de-

gli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti fissati della normativa vigente	
in materia.	
<u>Art.16 (Società ed acquisti di quote proprie)</u>	
E' consentito alla Società l'acquisto delle proprie quote, ai sensi dell'art.2529	
C.C..	
<u>Art.17 (Cessione di Quote Sociali)</u>	
Il Socio cooperatore non può cedere la sua quota per atto tra vivi, se non pre-	
vio nulla-osta espresso dall'Organo Amministrativo.	
Circa la procedura da seguire da parte del Socio che intende trasferire la sua	
quota, si fa rinvio all'art.2530 C.C..	
Contro il diniego, il Socio potrà avvalersi della clausola compromissoria di	
cui all'art.47 del presente Statuto.	
<u>Art.18 (Morte del Socio)</u>	
In caso di morte di un Socio, gli eredi hanno facoltà di subentrargli, in con-	
formità a quanto disposto dall'art.2534 C.C., 2° e 3° comma.	
L'Organo Amministrativo si attiverà per conoscere se gli eredi intendano e-	
sercitare detta facoltà.	
Il subingresso avrà effetto retroattivo, a far data dalla morte del de cuius.	
Per l'ammissione a Socio, occorrerà comunque la apposita delibera dell'Or-	
gano Amministrativo, che dovrà solo verificare la sussistenza dei requisiti ri-	
chiesti in capo all'erede, esclusa ogni facoltà discrezionale di rifiutare la i-	
scrizione dell'aspirante al subingresso.	
<u>Art.19 (Recesso del Socio)</u>	
Il Socio ha diritto di recedere quando non si trovi più in grado di partecipare	
al raggiungimento degli scopi sociali ed in tutti i casi previsti dalla Legge.	

	Ai sensi del combinato disposto degli Artt.2532 e 2473 C.C., compete in o-	
	gni caso diritto di recesso ai Soci che non abbiano consentito al cambiamen-	
	to dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, alla revoca	
	dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla elimina-	
	zione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compi-	
	mento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto della Società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti attribuiti ai Soci a norma dell'art.2468, quarto comma, C.C..	
	Compete il diritto di recesso anche nel caso in cui il Socio non abbia consen-	
	tito al trasferimento della sede sociale in altro luogo, in cui sia estremamente	
	difficoltoso per quel socio il perseguimento del rapporto mutualistico.	
	<u>Art.20 (Data di efficacia del recesso)</u>	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomanda-	
	ta alla Società.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla rice-	
	zione, accettandola o respingendola, e dandone immediata comunicazione al	
	Socio. In caso di recesso non accettato, il Socio, entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione, potrà avvalersi della clausola compromisso-	
	ria di cui all'Art.47 del presente Statuto.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'inte-	
	ressato mediante lettera raccomandata a.r..	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	<u>Art.21 (Esclusione)</u>	

Può essere escluso il Socio:

a) - se egli venga meno, senza giustificati motivi, agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio, in specie alla osservanza delle delibere sociali legalmente adottate e delle norme dei regolamenti interni, e agli impegni a qualunque titolo assunti verso la Cooperativa e sempre che ciò costituisca inadempimento grave, ai sensi dell'art.1455 C.C.;

b) - nei casi previsti dagli artt.2286 e 2288 comma 1°, C.C..

Restano fermi i casi di esclusione di cui all'art. 2533 C.C..

Art.22 (Procedimento di esclusione)

L'esclusione non può aver luogo se non quando, trascorsi trenta giorni dalla intimazione a rimuovere l'inadempienza, il Socio continuasse a restare inadempiente.

L'esclusione va deliberata dall'Assemblea col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci, escluso dal computo il Socio da sanzionare.

La delibera deve essere congruamente motivata in ordine ai fatti specifici che la hanno determinata.

L'esclusione sarà comunicata al Socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed avrà effetto decorsi sessanta (n.60) giorni, ai sensi dell'art.2533, 3° comma C.C..

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.23 (Ricorsi sulla perdita di qualità di Socio)

Contro i provvedimenti societari relativi al recesso e alla esclusione è ammesso avvalersi della clausola compromissoria, giusta successivo Art.47, en-

	tro sessanta (n.60) giorni dalla comunicazione al Socio, a pena di decadenza.
	Il ricorso non ha effetto sospensivo.
	<u>Art.24 (Liquidazione della quota)</u>
	Al Socio recedente o escluso ed agli eredi del Socio defunto, spetta - ai sensi dell'art.2535 C.C. - la liquidazione della quota.
	La tassa di ammissione non è mai rimborsabile.
	Il pagamento deve essere effettuato entro n.180 giorni dall'approvazione del bilancio.
	<u>Art.25 (Responsabilità del Socio che cessa di essere tale)</u>
	Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso di essa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.
	ASSEMBLEE
	<u>Art.26 (Obbligatorietà delle delibere)</u>
	L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità di Legge e di Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorchè assenti o dissenzienti.
	Per le materie di sua competenza, si fa rinvio all'art.2479 C.C..
	Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale sarà redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente.
	<u>Art.27 (Verbale di Assemblea)</u>
	Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti spettanti a ciascuno di essi; deve altresì indicare le

	modalità e i risultati delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
	Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
	Il Verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
	Le delibere dell'Assemblea devono essere riportate senza indugio nel Registro "Decisioni dei Soci", ai sensi dell'art.2478 C.C..
	<u>Art.28 (Modifiche statutarie e loro pubblicità)</u>
	Le modificazioni statutarie sono deliberate dall'Assemblea a norma dell'Art.2479 bis C.C..
	Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni si effettueranno alla stregua di quanto disposto dall'art.2436 C.C.
	<u>Art.29 (Convocazione - Organo competente)</u>
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno.
	E' in potere della minoranza costituita da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i Soci, richiedere la convocazione dell'Assemblea.
	Ove l'Organo Amministrativo non vi provveda entro quindici (n.15) giorni, ciascuno dei Soci richiedenti potrà provvedere direttamente alla convocazione.
	<u>Art.30 (Modalità di convocazione)</u>
	La convocazione è fatta mediante avviso spedito ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata o consegnata a mani proprie,

nella quale lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione potrà essere comunicato anche mediante telegramma, fax e posta elettronica (e-mail).

In tale comunicazione potrà essere indicata la data di eventuale seconda convocazione (che non potrà mai tenersi nello stesso giorno della prima convocazione).

Le adunanze si terranno nella sede sociale o in altra sede idonea specificata nell'avviso di convocazione, purchè in territorio della Repubblica Italiana.

Art.31 (Assemblea totalitaria)

In mancanza di formale convocazione, è tuttavia validamente costituita l'Assemblea in via totalitaria - ai sensi dell'art.2479 bis, ultimo comma, C.C. - quando siano presenti tutti i Soci e siano altresì presenti (o ne siano stati almeno informati) tutti gli Amministratori (e l'organo di controllo se nominato).

Tuttavia, in tali ipotesi, ciascun Socio può opporsi alla discussione degli argomenti.

Delle decisioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi non presenti. Agli atti sociali dovrà restare la prova della avvenuta informazione sia circa la prevista riunione, sia circa le decisioni assunte.

Art.32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (ed in sua assenza dal Vice Presidente), assistito da un Segretario designato dall'Assemblea fra i Soci intervenuti.

In caso di assenza o di impedimento del soggetto su indicato, l'Assemblea e-
leggerà il proprio Presidente.

Art.33 (Intervento in Assemblea - Delega del Socio assente)

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti da al-
meno novanta (n.90) giorni nel libro dei soci.

Ogni Socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

I Soci impediti o assenti possono farsi rappresentare mediante delega scritta
e la relativa documentazione resta conservata agli atti sociali.

La delega va conferita solo in favore di altri Soci.

Ciascun Socio può rappresentare non più di un altro Socio, se la compagine
è costituita sino a nove (n.9) Soci, ovvero non più di due (n.2) Soci, se la
compagine è più numerosa.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea.

Art.34 (Inizio dei lavori assembleari)

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea (quorum costituti-
vo) viene fatta dal Presidente, all'inizio della riunione.

Una volta avvenuta tale constatazione, l'eventuale allontanamento di qualcu-
no degli intervenuti, verificatosi nel corso della adunanza per qualsiasi moti-
vo, non paralizza i lavori dell'Assemblea, purchè sussista la maggioranza dei
voti necessari per deliberare (quorum deliberativo).

Tale maggioranza si determina in base al numero dei voti spettanti ai Soci.

Art.35 (Quorum costitutivi e deliberativi)

L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che
rappresentino almeno la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci; non è
ammesso il voto segreto; essa delibera a maggioranza assoluta dei voti pre-

senti o rappresentati; ma nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art.2479 comma 2° C.C. (ossia per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere operazioni comportanti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei Soci) è richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci; restano comunque salve le disposizioni di Legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.36 (Modulo di Gestione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi Amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto dall'art.2542, ultimo comma, C.C..

La maggioranza degli Amministratori è scelta fra i Soci cooperatori.

Art.37 (Modalità della nomina degli Amministratori)

Spetta all'Assemblea nominare e determinare, di volta in volta, il numero e la durata dei componenti l'Organo Amministrativo.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art.38 (Carica degli Amministratori: vicende)

Per le cause di ineleggibilità e di decadenza degli Amministratori e per la pubblicità della nomina e delle vicende riguardanti la carica (escluso il riferimento alla durata) si fa rinvio a quanto previsto per legge.

Per ogni Amministratore si applica il divieto di concorrenza, ex art.2390	
C.C., nonchè i doveri e le responsabilità espressamente sanciti dall'art.2476	
C.C..	
Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo.	
Il Socio, che sia nel contempo Amministratore, decade automaticamente dalla sua carica, ove mai abbia a perdere per qualsiasi causa la qualità di Socio.	
<u>Art.39 (Gratuità dell'incarico)</u>	
All'Organo Amministrativo non spetta alcun compenso, salvo che i Soci decidano diversamente.	
<u>Art.40 (Composizione e poteri del Consiglio di Amministrazione - Delibere consiliari)</u>	
a) Gli Amministratori hanno i più ampi poteri per l'amministrazione della Società; tuttavia in sede di nomina possono essere fissati limiti ai loro poteri;	
b) la maggioranza degli Amministratori è scelta fra i Soci cooperatori;	
c) il Consiglio - salva la competenza assembleare, in analogia a quanto previsto dall'Art.2380-bis C.C., u.c. - elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente, che avrà tutti i poteri del Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;	
d) il Consiglio potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri (Amministratori Delegati), determinando i limiti della delega;	
e) ove venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri (in caso di numero dispari) o la metà dei Consiglieri (in caso di numero pari), l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto.	
In tale ipotesi, gli altri Consiglieri devono d'urgenza convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio; nel frattempo essi possono compiere so-	

	lo le operazioni di ordinaria amministrazione.	
	Al di fuori di tale ipotesi, se vengano a mancare uno o più Amministratori,	
	gli altri provvederanno a sostituirli per cooptazione e gli Amministratori co-	
	si nominati resteranno in carica sino alla prossima Assemblea;	
	f) il Consiglio sarà convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le	
	volte che lo si ritenga utile o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	dei componenti del Consiglio stesso; in quest'ultimo caso, ove il Presidente	
	non vi provveda entro quindici (n.15) giorni, il Consiglio potrà essere convo-	
	cato da qualsiasi Amministratore;	
	g) la convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata o mediante co-	
	municazione diretta a mani, ovvero anche mediante telegramma, fax e posta	
	elettronica (e-mail), almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riu-	
	nione, e, in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima della riunione;	
	h) per la regolarità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza della mag-	
	gioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni saranno prese a	
	maggioranza dei voti dei presenti e con voto palese; a parità di voti prevarrà	
	il voto del Presidente;	
	i) ove non vi sia stata la formale convocazione, le adunanze del Consiglio e	
	le sue deliberazioni sono comunque valide se sono presenti tutti i Consiglie-	
	ri in carica e se vi intervenga, o almeno ne sia stato informato, l'organo di	
	controllo, se nominato;	
	l) in via alternativa all'utilizzo del metodo collegiale (o per adunanza) e giu-	
	sta quanto consentito dall'art.2475, 4° comma, C.C., la decisione potrà esse-	
	re adottata - su iniziativa del Presidente - anche prescindendo da una forma-	
	le convocazione e da conseguenziale riunione con contestuale discussione e	

	votazione; per cui potrà essere assunta anche mediante consultazione scritta	
	o sulla base di consenso espresso per iscritto; purchè si raggiunga il voto fa-	
	vorevole della maggioranza degli Amministratori e purchè il consenso o l'a-	
	desione siano stati espressi entro sette giorni dalla ricezione della proposta	
	oggetto di decisione.	
	Spetta al Presidente raccogliere i consensi ricevuti e comunicarne il risultato	
	a tutti gli Amministratori (ed ai Sindaci se nominati).	
	<u>Art.41 (Rappresentanza della Cooperativa)</u>	
	La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione (o, in via sostitutiva, al Vice Presidente, nei casi di assenza o im-	
	pedimento del primo), nonchè disgiuntamente ad ogni Amministratore Dele-	
	gato (se nominato), nell'ambito delle attribuzioni delegate.	
	Il concreto esercizio del potere di firma e di rappresentanza da parte del Vi-	
	ce-Presidente attesta di per sè la sussistenza di tali ipotesi ostative ed esone-	
	ra i terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito; per cui la Socie-	
	tà resta validamente impegnata e non potrà opporre ai terzi alcuna eccezione	
	al riguardo.	
	Compete al rappresentante legale conferire procure ad negotia o alle liti.	
	CONTROLLO DEI SOCI - ORGANO DI CONTROLLO	
	<u>ART.42 (Poteri di controllo individuale del Socio; Organo di Controllo)</u>	
	I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Or-	
	gano Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di con-	
	sultare - anche tramite professionisti di loro fiducia - i libri sociali ed i docu-	
	menti relativi all'amministrazione.	
	Ricorrendo i presupposti di Legge, l'Assemblea dovrà procedere alla nomina	

di un Organo di controllo, con le funzioni ed i poteri di Legge.

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

Art.43 (Elementi costitutivi del patrimonio)

Il patrimonio sociale è costituito:

a) - dal capitale sociale, che è variabile e formato da quote di valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (Euro venticinque virgola zero zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalla Legge;

b) - dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'Art.44;

c) - da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione e dalle quote non rimborsate ai Soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei Soci defunti;

d) - dai fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;

e) - da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o prescritto per Legge;

f) - da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art.44 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme civili e tributarie; il bilancio deve essere presentato alla Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi (n.120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

	Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque nei limiti e alle con-
	dizioni previsti dalla Legge (art.2364, u.c., C.C.), l'Assemblea per l'approva-
	zione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta (n.180) giorni.
	Nella relazione a corredo del bilancio, l'Organo Amministrativo dovrà indi-
	care specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il consegui-
	mento dello scopo mutualistico, giusta art.2545 C.C..
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili
	annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli am-
	mortamenti, e al netto altresì della erogazione dei ristorni (e cioè delle som-
	me eventualmente dovute ai Soci per adeguare il trattamento economico, ri-
	cevuto durante l'esercizio sociale, alle paghe contrattuali vigenti per i lavora-
	tori simili), nel rispetto di quanto innanzi indicato nell'Art.15.
	L'Assemblea procederà alla distribuzione degli utili netti, destinandoli come
	segue:
	a) - al fondo di riserva legale ordinaria, nella misura non inferiore al 30%;
	b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
	nella misura e con le modalità previste dalla Legge (giusta Art.2545-quater
	C.C.);
	c) - a retribuire le quote sociali effettivamente versate, in misura non superio-
	re al limite massimo consentito per Legge;
	d) - ad eventuale riserva straordinaria;
	e) - a fini mutualistici.
	Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione sotto qualsiasi
	forma, sia durante la vita della Cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento.
	SCIOGLIMENTO

Art.45 (Scioglimento anticipato)

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori anche estranei, determinandone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

REGOLAMENTO INTERNO

Art.46 (Regolamento)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da un Regolamento, che sarà approntato dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.47 (Clausola di Arbitrato)

Le controversie insorgenti tra i Soci e la Società e quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti - purchè capaci di formare oggetto di compromesso ai sensi di Legge - saranno risolte da un Arbitro nominato su istanza del Socio più diligente dal Presidente del Tribunale del Circondario in cui si trova la sede sociale.

L'Arbitro giudicherà secondo diritto, in modo rituale.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della Parte soccombente, salva diversa decisione assunta dall'Arbitro.

NORMA GENERALE DI RINVIO

Art.48 (Rinvio)

Le clausole mutualistiche di cui all'art.2514 C.C. sono inderogabili e vanno di fatto osservate.

28 di 28